Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 1° OTTOBRE 1984:

REGIONE UMBRIA

(4740-4741)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 1° OTTOBRE 1984:

(1837)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 settembre 1984, n. **617.**

Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 28 settembre 1984, n. **618.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, recante il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, recante finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al comma 1, in fine, dopo la parola « lavoro », *sono aggiunte le altre*: « operanti in Napoli e nella provincia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA — CARTA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 3 ottobre* 1984.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1984.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1982-83;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1984;

Considerato che è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 21,62 per cento;

Vista la nota n. 10/1/3014 dell'11 luglio 1984, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dalla

azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvate dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 2 luglio 1984;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1984 e fino al 30 giugno 1985 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 22.573.000.

Roma, addì 25 luglio 1984

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
LECCISI

Il Ministro della sanità
DEGAN

(4926)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 agosto 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 40,604 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - spese per la costruzione di nuovi posti letto ospedalieri - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per il 1984;

Vista la delibera CIPE 19 giugno 1984, con la quale viene assegnato alle regioni Campania e Basilicata l'accantonamento 1982 del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, di complessive L. 40.604.000.000, da destinare alla costruzione di nuovi posti letto ospedalieri;

Decreta:

Art. 1.

L'accantonamento della somma complessiva di lire 40.604.000.000 relativo al Fondo sanitario nazionale 1982, viene impegnato a favore delle regioni Campania e Basilicata, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Campania	25.290.000.000
Basilicata	15.314.000.000
Totale	40.604.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 385

(4900)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 1984.

Inserimento dei righi 55-bis e 55-ter nel modello di cartella di pagamento delle imposte sul reddito relative all'anno 1981, riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi modello 740/82 eseguita dai centri di servizio delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, nel quale vengono indicati tutti gli elementi che devono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte degli esattori;

Visto l'art. 13 del decreto presidenziale 28 novembre 1980, n. 787, che ha stabilito una nuova procedura per la riscossione delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apportando le necessarie modifiche all'art. 25 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1982, modificato con decreto ministeriale 18 aprile 1983, con cui è stato approvato il modello della cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi eseguita dai centri di servizio;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1982, con il quale sono stati approvati i modelli 740, 740/A1, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E-E1, 740/F, 740/G-G1, 740/H,

740/I, 740/L, 740/M, 740/P, 740/P1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1982 dalle persone fisiche;

Considerato che nel quadro N - calcolo dell'IRPEF a saldo del modello 740/82, sono stati introdotti i righi 55-*bis* e 55-*ter*, relativi alla riduzione del tre per cento dell'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come previsto, per i redditi posseduti nell'anno 1981, dall'art. 1, terzo comma, della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Considerato che nella sezione II del modello della cartella approvato con il cennato decreto ministeriale 27 dicembre 1982, come successivamente modificato con decreto ministeriale 18 aprile 1983, non è fatta menzione dei predetti righi 55-*bis* e 55-*ter;*

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla conseguente integrazione della cartella di pagamento, al fine di consentire al contribuente di rilevare gli interventi correttivi operati dai centri di servizio in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi;

Decreta:

Nella sezione II del modello della cartella di pagamento delle imposte sul reddito relative all'anno 1981, riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi modello 740/82 eseguita dai centri di servizio, tra i righi 55 e 56 sono inseriti i seguenti righi: 55-*bis* - riduzione del 3%; 55-*ter* - imposta lorda ridotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5021)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 giugno 1984, n. **619.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Lorenzo in Lucina », in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il breve di S.S. il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II 22 maggio 1981, integrato con due dichiarazioni in data 4 dicembre 1981 e 17 agosto 1983, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Lorenzo in Lucina », in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 239

DECRETO 7 giugno 1984, n. **620.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Tommaso d'Aquino », in Palermo.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 18 maggio 1969, integrato con tre dichiarazioni, le prime due datate 21 giugno 1982 e la terza 11 aprile 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Tommaso d'Aquino », in Palermo.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 240

DECRETO 7 giugno 1984, n. **621.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Raffaele arcangelo », in Montesilvano.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 1° novembre 1982, integrato con tre dichiarazioni tutte datate 16 giugno 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Raffaele arcangelo », in Montesilvano (Pescara).

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 241

DECRETO 7 giugno 1984, n. **622.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Regina Mundi », in Martina Franca.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Taranto 7 ottobre 1980, integrato con quattro dichiarazioni datate 30 gennaio 1981, 11 novembre 1982 e le ultime due 27 aprile 1983, relativo all'erezione della parrocchia « Regina Mundi », in Martina Franca (Taranto).

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 242

DECRETO 7 giugno 1984, n. **623.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Beato Massimiliano Kolbe », in Jesi.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Jesi 1° novembre 1978, integrato con due dichiarazioni in data 12 gennaio 1981 e 15 settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia « Beato Massimiliano Kolbe », in Jesi (Ancona).

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 233

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2625/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 248 *del* 17 *settembre* 1984.

(235/C)

Regolamento (CEE) n. 2626/84 del Consiglio, del 15 settembre 1984, che modifica l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 relativo alla modifica del valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Pubblicato nel n. L 247 *del* 16 *settembre* 1984.

(236/C)

Regolamento (CEE) n. 2627/84 della commissione, del 17 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2628/84 della commissione, del 17 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2629/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2630/84 della commissione, del 17 settembre 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 2793/77 per quanto concerne le modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2631/84 della commissione, del 17 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2475/84 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2632/84 della commissione, del 17 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 249 *del* 18 *settembre* 1984.

(237/C)

Regolamento (CEE) n. 2633/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2634/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2635/84 della commissione, del 13 settembre 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 110.000 tonellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 2636/84 della commissione, del 17 settembre 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2637/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dati doganali applicabili al Butan-1-olo (alcole butilico normale), della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2638/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, escluso l'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2639/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2640/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 250 *del* 19 *settembre* 1984.

(238/C)

Regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite.

Regolamento (CEE) n. 2642/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2643/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2644/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2645/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2646/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2647/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2648/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili, della voce 91.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2649/84 della commissione, del 19 settembre 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2650/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2651/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2652/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2653/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2654/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2655/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2656/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 21 settembre 1984 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2657/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2658/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2659/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2660/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2661/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2662/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la quinta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 2663/84 della commissione, del 19 settembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2463/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1983-84 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 231 del 29 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 252 *del* 20 *settembre* 1984.

(239/C)

Regolamento (CEE) n. 2664/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2665/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984, che stabilisce, in deroga al regolamento (CEE) numero 171/83, una misura temporanea relativa alle prese accessorie catturate durante la pesca del merluzzo norvegese nel Mar del Nord.

Regolamento (CEE) n. 2666/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 2667/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2668/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2669/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2670/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 27 agosto al 2 settembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2671/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2672/84 della commissione, del 20 settembre 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo di intervento italiano.

Decisione n. 2673/84/CECA della commissione, del 19 settembre 1984, che fissa i tassi di riduzione per il quarto trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 2674/78 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2675/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2676/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2677/84 della commissione, del 20 settembre 1984, relativo a misure transitorie in vista della rivalutazione del tasso rappresentativo del marco tedesco al 1° gennaio 1985.

Regolamento (CEE) n. 2678/84 della commissione, del 20 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 253 *del* 21 *settembre* 1984.

(240/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tirsotex, con sede e stabilimento in località Tossillo-Macomer (Nuoro), è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selleria tappezzeria partenope di Carmine Nuzzo, con sede e stabilimento in Pomigliano D'Arco (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 26 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio De Petri Wainer, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento in Sassoferrato, S. Severino Marche (Macerata), Cagli (Pesaro) e Gubbio (Perugia), è prolungata al 26 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Caserta, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat carrelli elevatori, con sede in Torino, uffici in Milano, stabilimento di Modugno (Bari) e centro ricambi e assistenza di Rozzano (Milano), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa nuova Scap - Cooperativa di servizi di Pontedera, servizio mensa presso stabilimento Asso Werke di Fornacette (Pisa), è prolungata al 1° gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Berto, con sede e stabilimento in Bovolenta (Padova), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veneziana vetro, con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pressofonderie Feltrine S.r.l., con sede legale e stabilimento in Pedavena (Belluno), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusto Tonini di Pomezia (Roma), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti, con sede legale in Nicolino (Torino) e stabilimento di Pomezia (Roma), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcon, sede legale e stabilimento in Ardea (Roma), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.M.In. - Costruzioni e montaggi industriali, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gorin, con sede e stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosud, con uffici e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzaturificio Lupet, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 1° settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pastificio Liguori, con stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siccet - Arch. E. Monti - Cantieri, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miniere di zolfo Di Marzo - Tufo, con sede in Napoli e stabilimento in Tufo (Avellino), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.A. - Società meridionale industrie alimentari di Pagani (Salerno), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La.S.A. - Lavorazioni sedie ed affini, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria Silius, con sede in Cagliari e miniera in Genna Tres Montis e Muscadroxius in territorio di Silius (Cagliari), è prolungata al 1° maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimenti di Portovesme (Cagliari), è prolungata al 7 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Tra.In., con sede in Cagliari e stabilimento in Santo Sperate (Cagliari), è prolungata al 1° maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ge.Sa., con sede in Arbatax (Nuoro) e stabilimento in Bari Sardo (Nuoro), è prolungata al 1° maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Meccanica navale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Arzano, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Damiani, costruzioni e montaggi industriali, con sede in Napoli ed unità produttiva presso Nuova Italsider S.p.a. di Bagnoli-Napoli, è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamas di La Fazia V. & Mastrocchio T., con sede e stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnielli sud, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cornici Cobra, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. Marino, officine navali, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma, con sede e stabilimento in S. Pietro a Patierno (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini meridionale, con sede in Casavatore (Napoli), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, in Terni, Voc.lo Ponte Le Cave 7/*b*, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento in Genga (Ancona), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bizzarri, con sede e stabilimento in Corinaldo (Ancona), è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine monfalconesi E. Passero, stabilimento di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 2 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.C.I. S.p.a. - Industria cartaria cartotecnica italiana, in Tolmezzo (Udine), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine fonderie Ing. Giovanni Breda, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderie e smalterie venete, con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elgan di Pilastro di Orgiano (Vicenza), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, in Milano, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige coperture, con sede in Verona e stabilimento di Castelletto di Branduzzo (Pavia), è prolungata al 17 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni riunite Toscana gomme, con sede e stabilimento in Robbio (Pavia), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sitel, con sede in Genova, unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è prolungata al 7 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Vica, in Cascine Vica, Rivoli (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Thermoceramica, con sede in Nibbia (Novara) e stabilimento in Gattinara (Vercelli), è prolungata al 28 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture tessili cavesi, con stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture tessili cavesi, con stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 23 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Meriflex, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selleria tappezzeria partenope di Carmine Nuzzo, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio De Petri Wainer, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti in Sassoferrato, S. Severino Marche (Macerata), Cagli (Pesaro) e Gubbio (Perugia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Caserta, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Frozen Food S.p.a. di Aprilia (Latina), è prolungata al 18 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Caserta, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata al 12 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Frozen Food S.p.a. di Aprilia (Latina), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con decreto 24 giugno 1978, ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del maresciallo di pubblica sicurezza Sergio Bazzega, con la seguente motivazione:

« Durante una perquisizione domiciliare effettuata per procedere all'arresto di appartenente ad organizzazione eversiva, visto il proprio superiore cadere ferito per un colpo di pistola proditoriamente esploso dal malvivente, preferiva, in uno slancio di generoso altruismo, non far uso dell'arma in dotazione per non colpire i genitori del terrorista venutisi a trovare nello specchio di tiro e, noncurante della propria incolumità, si avventava contro il malvivente per disarmarlo. Ferito mortalmente dal malfattore che non esitava a sparare nuovamente a bruciapelo, sacrificava la vita ai più puri ideali di assoluta dedizione al dovere ». — Sesto S. Giovanni (Milano), 15 dicembre 1976.

Il Presidente della Repubblica, con decreto 16 febbraio 1979, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria del commissario Vincenzo Rosano, il 2 febbraio 1977 in Torino:

« Recatosi in un pubblico esercizio, libero dal servizio, scorgeva alcuni individui nelle cui persone riconosceva pericolosi pregiudicati. Incurante della propria incolumità, interveniva prontamente, intimando ai malfattori di arrendersi. Fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco, esplosi con mossa fulminea dai malviventi, sacrificava la vita ai più alti ideali di eroismo e di grande attaccamento al dovere ».

Alla memoria del maresciallo di pubblica sicurezza Rosario Berardi, il 10 marzo 1978 in Torino:

« Sottufficiale di pubblica sicurezza animato da alto senso del dovere, si distingueva in attive, laboriose e delicate indagini che consentivano di assicurare alla giustizia elementi appartenenti ad organizzazioni eversive. Proditoriamente fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco in un vile attentato, tesogli da terroristi, tentava di reagire con la propria pistola, ma veniva ancora, una volta, mortalmente colpito. Mirabile esempio di coraggio e di grande valore spinti fino all'estremo sacrificio ».

Alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Oreste Leonardi, il 16 marzo 1978 in Roma:

« Prescelto da molti anni in virtù delle sue preclare qualità, per il servizio di sicurezza ad eminente personalità politica, si dedicava alla propria missione con profonda abnegazione e cosciente sprezzo del pericolo. Durante proditoria aggressione perpetrata con estrema efferatezza da gruppo di terroristi, mentre assolveva con responsabile e coraggioso impegno il proprio compito, veniva trucidato con numerosi colpi d'arma da fuoco esplosigli da distanza ravvicinata, sacrificando la vita ai più nobili ideali di eroismo ed alto senso del dovere ».

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, il 16 marzo 1978 in Roma:

« Addetto da molto tempo per le sue non comuni qualità al servizio di sicurezza ad eminente personalità politica, si dedicava alla propria missione con profonda abnegazione e cosciente sprezzo del pericolo. Durante proditoria aggressione perpetrata con estrema efferatezza da gruppo di terroristi, mentre assolveva con responsabile e coraggioso impegno il proprio compito, veniva trucidato con numerosi colpi d'arma da fuoco esplosigli da distanza ravvicinata, sacrificando la vita ai più nobili ideali di eroismo ed alto senso del dovere ».

Alla memoria del vice brigadiere di pubblica sicurezza Francesco Zizzi, il 16 marzo 1978 in Roma:

« Comandante di scorta automontata per il servizio di sicurezza ad eminente personalità politica assolveva al proprio compito con sprezzo del pericolo e profonda abnegazione. Durante proditoria aggressione perpetrata, con estrema efferatezza, da un gruppo di terroristi veniva trucidato da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre, con responsabile e coraggioso impegno, svolgeva la propria missione, sacrificando così la vita ai più nobili ideali di grande coraggio ed altissimo senso del dovere ».

Alla memoria della guardia di pubblica sicurezza Giulio Rivera, il 16 marzo 1978 in Roma:

« Componente di scorta automontata per il servizio di sicurezza ad eminente personalità politica assolveva al proprio compito con sprezzo del pericolo e profonda abnegazione. Durante proditoria aggressione perpetrata, con estrema efferatezza, da un gruppo di terroristi veniva trucidato da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre, con responsabile e coraggioso impegno, svolgeva la propria missione, sacrificando così la vita ai più nobili ideali di grande coraggio ed altissimo senso del dovere ».

Alla memoria della guardia di pubblica sicurezza Raffaele Iozzino, il 16 marzo 1978 in Roma:

« Componente di scorta automontata per il servizio di sicurezza ad eminente personalità politica assolveva al proprio compito con sprezzo del pericolo e profonda abnegazione. Proditoriamente fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata da parte di alcuni terroristi mentre, con responsabile e coraggioso impegno svolgeva la propria missione, non esitava a rispondere al fuoco degli aggressori, nell'estremo eroico tentativo di fronteggiare i criminali, immolando così la giovane vita nell'adempimento del dovere ».

Alla memoria del commissario capo di pubblica sicurezza dott. Antonio Esposito, il 21 giugno 1978 in Genova:

« Funzionario di polizia si distingueva per la sua incessante ed efficace attività volta ad identificare ed assicurare alla giustizia elementi appartenenti ad organizzazioni eversive. Proditoriamente fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco, in un vile agguato tesogli da terroristi, sacrificava la vita ai più alti ideali di giustizia e di coraggio spinti fino all'estremo sacrificio ».

Il Presidente della Repubblica, con decreto 10 maggio 1979, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria di Salvatore La Pusata, il 1° giugno 1976 in Barrafranca (Enna):

« Appena tredicenne non esitava a tuffarsi, vestito, nelle acque di una gora artificiale per portare aiuto ad un compagno in procinto di annegare. Raggiunto l'amico tentava di salvarlo, ma ostacolato nei movimenti e fiaccato nelle forze non riusciva nel generoso intento e venivano entrambi inghiottiti dalle acque. Esempio fulgido di grande coraggio, di sprezzo del pericolo e di operante umana solidarietà spinti fino al sacrificio della vita ».

Mauro Carassale, il 23 aprile 1978 in Olbia, località Portisco (Sassari):

« Appena undicenne, in un vivissimo slancio di amore fraterno, consapevole della triste prigionia cui, volontariamente, andava incontro e scientemente esponendo la vita a manifesto pericolo, chiedeva ed otteneva di essere preso in ostaggio da alcuni banditi, in sostituzione del fratello maggiore, cagionevole di salute, che i malfattori stavano sequestrando a scopo di estorsione. Luminoso esempio di innato coraggio ed alto senso di grande altruismo ».

Alla memoria di Franco Rozzi, il 28 giugno 1978 in Piacenza:

« Benché poco esperto nel nuoto esponeva scientemente la vita a manifesto pericolo tuffandosi nelle profonde e vorticose acque di un fiume in soccorso di una donna ivi gettatasi con intenzioni suicide. Travolto dai vortici e trascinato sul fondo senza più riemergere, sacrificava la vita ai più nobili ideali di altruismo ed operante umana solidarietà ».

Medaglie d'argento

Carabiniere Gioacchino Lorusso, vigile urbano Mauro Allegretta, il 7 luglio 1977 in Molfetta, località Carrara (Bari):

« Con assoluto sprezzo del pericolo non esitava a scendere, unitamente ad altro animoso, in un pozzo artesiano nel generoso intento di portare aiuto a due persone rimaste sul fondo prive di sensi. Benché colpito da sintomi di asfissia, riusciva a salvare uno dei pericolanti portandolo in superficie. Mirabile esempio di grande ardimento ed alto senso del dovere ».

Carabiniere Patrizio Zani, il 30 maggio 1978 in Piateda (Sondrio):

« Mosso da generoso impulso e noncurante del grave rischio cui si esponeva, si tuffava, benché inesperto del nuoto, nelle fredde e profonde acque di un canale di scarico di una centrale idroelettrica, in soccorso di una donna che, cadutavi accidentalmente, era trascinata dalla forte e vorticosa corrente rischiando di annegare. Raggiunta la malcapitata, dopo non pochi sforzi, riusciva, con l'ausilio di una fune nel frattempo lanciata da altri generosi, a trarla in salvo. Mirabile esempio di coraggio e operante umana solidarietà ».

Brigadiere dei carabinieri Benito Caterino, l' 11 gennaio 1978 in Mignano Montelungo (Caserta):

« Informato che in una abitazione si era sviluppato un grave incendio che minacciava di estendersi agli appartamenti circostanti, si portava prontamente sul posto e, appreso che all'interno si trovava una donna, non esitava ad entrare nei locali invasi dalle fiamme dopo aver abbattuto a spallate la porta d'ingresso chiusa a chiave. Incurante del pericolo di scoppio di una bombola di gas liquido ivi esistente, riusciva a trarre in salvo la pericolante svenuta sul letto, lambito dal fuoco, e già ustionata in più parti del corpo. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere ».

Medaglie di bronzo

Brigadiere dei carabinieri Tommaso Palmisano, Domenico Simone, il 5 gennaio 1977 in Acerenza (Potenza):

« Con sprezzo del pericolo penetrava, unitamente ad altro generoso, in una abitazione ove, per la fuoriuscita di gas da una bombola, si era sviluppato un incendio riuscendo a trarre all'esterno il contenitore già surriscaldato. Portatosi nuovamente nei locali provvedeva al completo spegnimento delle fiamme ».

Carabiniere Ezio Scirri, carabiniere Carlo Cibelli, il 6 ottobre 1977 in Cerchio (L'Aquila):

« Con scatto fulmineo si portava, unitamente ad altro animoso, al centro di una strada ferrata in soccorso di una donna che vi sostava con intenzioni suicide, riuscendo a trarla in salvo, al di là dei binari, pochi istanti prima del passaggio di un convoglio ferroviario ».

Maresciallo capo dei carabinieri Isidoro Battistin, il 23 novembre 1977 in Villaga (Vicenza):

« Partecipava ad una vasta battuta per la ricerca di un toro inferocito che, fuggito tra i campi e lungo la strada provinciale, costituiva un grave pericolo per gli abitanti della zona. Successivamente, con coraggio e pronta determinazione, mentre l'animale si accingeva a caricarlo, lo uccideva, da brevissima distanza, con vari colpi di moschetto ».

Brigadiere dei carabinieri Giovanni Mandia, appuntato dei carabinieri Gennaro Izzo, il 14 gennaio 1978 in Castel San Lorenzo (Salerno):

« In occasione di un violento incendio sviluppatosi, per la fuoriuscita di gas liquido da una bombola, in una abitazione sita al primo piano di uno stabile, non esitava, unitamente ad altro generoso, a penetrare nei locali in fiamme, riuscendo a trarre in salvo, con reiterati interventi, i quattro occupanti l'abitazione. Successivamente, portatosi nuovamente all'interno, provvedeva a trascinare all'aperto il contenitore di gas già surriscaldato, ed a domare completamente le fiamme ».

Carabiniere Giuseppe Cicchello, il 1° febbraio 1978 in Lainate (Milano):

« Senza esitazione penetrava, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, all'interno di una abitazione preda di un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo un bambino già privo di sensi ».

Carabiniere Pietro Cubeddu, il 29 maggio 1978 in Samugheo (Oristano):

« Introdottosi con prontezza e decisione all'interno di una abitazione over per la fuoriuscita di gas da una bombola si era sviluppato un incendio, sollevava, incurante del rischio, il contenitore di gas incandescente e lo lanciava da una finestra nella strada sottostante. Si prodigava, quindi, unitamente ad altri generosi, fino alla totale estinzione delle fiamme ».

Brigadiere dei carabinieri Alfonso Forleo, il 23 luglio 1978 in Lizzano (Taranto):

« Introdottosi, con coraggiosa determinazione, all'interno di una abitazione ove, per la fuoriuscita di gas da una bombola, si era sviluppato un incendio, riusciva, incurante del rischio cui si esponeva, a trarre all'esterno il contenitore di gas già surriscaldato, evitando ulteriori e più gravi conseguenze. Collaborava quindi alle operazioni di spegnimento delle fiamme ».

Il Presidente della Repubblica, con decreto 21 maggio 1979, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria del brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi, il 12 ottobre 1977 in Genova:

« Capo scorta di un automezzo adibito a trasporto di detenuti, veniva proditoriamente aggredito ed attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, unitamente ad altro militare ed all'autista civile, da parte di alcuni malviventi intenzionati a far fuggire il malfattore ivi trasportato. Sebbene mortalmente ferito raccoglieva le sue ultime energie preoccupandosi di far soccorrere gli altri feriti e di fornire utili notizie per l'identificazione degli aggressori. Nobile esempio di grande altruismo e totale dedizione al dovere spinti fino all'estremo sacrificio ».

Appuntato dei carabinieri Sebastiano Ledda, il 30 marzo 1978 in Verona:

« Trovatosi in un ufficio postale, libero dal servizio ed in abiti civili, non esitava ad affrontare, noncurante del rischio cui si esponeva, un malfattore armato di fucile che, unitamente ad un complice, aveva fatto irruzione nel locale per perpetrarvi una rapina. Benché ferito al capo nella violenta colluttazione col calcio della pistola dall'altro bandito venuto in soccorso al complice, riusciva a disarmarlo determinando la fuga precipitosa di entrambi i malfattori. Non esitava, quindi, ad inseguirli pur dovendo rinunciare a far uso dell'arma in dotazione per non coinvolgere i numerosi presenti. Fulgido esempio di grande ardimento ed alto senso del dovere ».

Medaglie d'argento

Maresciallo ordinario dei carabinieri Giuseppe Carenza, vice brigadiere dei carabinieri Giovanni Sabatino, vice brigadiere dei carabinieri Salvatore Pino, il 23 febbraio 1975 in Ortisei (Bolzano):

« Con pronta determinazione si introduceva più volte, unitamente ad altri valorosi, in un appartamento in preda ad un violento incendio. Consapevole del rischio cui si esponeva e noncurante delle fiamme che avevano invaso i locali, riusciva a trarre in salvo un uomo e due bambini nonché a trasportare all'esterno il corpicino ormai senza vita di una neonata. Fulgido esempio di non comune coraggio ed alto senso del dovere ».

Brigadiere dei carabinieri Alberto Perfetti, appuntato dei carabinieri Giuseppe Dell'Atti, Pietro De Finis, Luigi Pinto, il 12 febbraio 1977 in Lucera (Foggia):

« Con pronta determinazione penetrava, unitamente ad altri generosi, all'interno di una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio riuscendo, dopo non poche difficoltà e malgrado incombesse il pericolo della esplosione di una bombola di gas in preda alle fiamme, a trarre in salvo sette persone. Verificatasi la temuta deflagrazione doveva essere soccorso per le ustioni riportate. Esempio mirabile di coraggio ed operante umana solidarietà ».

Alla memoria di Luigi De Ritis, il 12 febbraio 1977 in Lucera (Foggia):

« Con pronta determinazione penetrava, unitamente ad altri generosi, all'interno di una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio riuscendo, dopo non poche difficoltà e malgrado incombesse il pericolo della esplosione di una bombola di gas in preda alle fiamme, a trarre in salvo sette persone. Verificatasi la temuta deflagrazione, perdeva la vita per le gravi ustioni riportate. Esempio mirabile di coraggio ed operante umana solidarietà spinti fino all'estremo sacrificio ».

Carabiniere Marco Semeraro, il 24 luglio 1977 in Amalfi (Salerno):

« Componente di equipaggio di motovedetta in servizio costiero, noncurante della propria incolumità, non esitava a salire a bordo di un motoscafo su cui, in seguito ad una esplosione avvenuta nel vano motore si era sviluppato un incendio, riuscendo dopo non poche difficoltà e con l'ausilio di altro generoso, a domare le fiamme. Esempio mirabile di coraggio ed alto senso del dovere ».

Appuntato dei carabinieri Emilio Santaniello, il 24 luglio 1977 in Amalfi (Salerno):

« Capo equipaggio di una motovedetta in servizio di vigilanza costiera, con pronta determinazione si tuffava in mare in soccorso di una giovane donna che, proiettata in acqua gravemente ustionata a causa di una esplosione avvenuta nel vano motore del motoscafo su cui si trovava, era sul punto di annegare. Collaborava poi alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Mirabile esempio di generoso altruismo ed alto senso del dovere ».

Maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri Gioacchino Visaggi, il 21 agosto 1977 in Taranto:

« Con generoso ardimento e noncurante del grave rischio cui si esponeva, si tuffava nelle agitate acque del mare in soccorso di quattro persone in procinto di annegare. Dopo non pochi sforzi e con l'ausilio di un natante, nel frattempo sopraggiunto, riusciva a trarre in salvo i malcapitati. Mirabile esempio di luminoso altruismo e non comune sprezzo del pericolo ».

Appuntato dei carabinieri Francesco Latte, il 14 dicembre 1977 in Seneghe (Oristano):

« Venuto a conoscenza che in una abitazione, ove si trovavano due minori, si era sviluppato un incendio, alimentato dalla fuoruscita di gas da un contenitore per l'avvenuto deterioramento del tubo di alimentazione, accorreva prontamente e, pur consapevole del pericolo cui si esponeva, non esitava a penetrare nei locali in fiamme, riuscendo a trascinare all'aperto la bombola incandescente. Malgrado fosse ustionato alla mano destra, si prodigava nelle operazioni di spegnimento del fuoco. Esempio mirabile di generoso altruismo ed alto senso del dovere ».

Capitano dei carabinieri Franco Romano, il 16 dicembre 1977 in Torino:

« Comandante di nucleo radiomobile, benché reduce da gravoso servizio notturno, appresa dalla radio di bordo notizia di un attentato dinamitardo poco prima verificatosi in danno di un pubblico esercizio, accorreva per primo sul posto. Predisposti i necessari servizi di emergenza, mentre provvedeva ad effettuare un attento sopralluogo, anche per accertare eventuali ulteriori situazioni di pericolo imminente, veniva informato della esistenza, nelle immediate vicinanze, di altro ordigno già innescato. Pur consapevole del rischio cui si esponeva, con calma e tempestiva determinazione, recideva la miccia quasi interamente combusta, scongiurando così le disastrose conseguenze di una ulteriore esplosione. Mirabile esempio di grande coraggio ed alto senso del dovere ».

Tenente dei carabinieri Renzo Greppi, l'8 marzo 1978 in Brescia:

« Unitamente al proprio dipendente, si tuffava coraggiosamente, benché inesperto del nuoto, nelle vorticose e fredde acque di un fiume in soccorso di una ragazza che, gettatavisi con intenzioni suicide, stava per annegare. Riusciva, dopo non pochi sforzi con l'aiuto di una fune lanciata da altri generosi, tempestivamente intervenuti, a trarre in salvo, a riva, la malcapitata. Esempio mirabile di generoso altruismo ed alto senso del dovere ».

Carabiniere Giuseppe Barbieri, l'8 marzo 1978 in Brescia:

« Unitamente al proprio superiore, si tuffava coraggiosamente, benché inesperto del nuoto, nelle vorticose e fredde acque di un fiume in soccorso di una ragazza che, gettatavisi con intenzioni suicide, stava per annegare. Riusciva, dopo non pochi sforzi con l'aiuto di una fune lanciata da altri generosi, tempestivamente intervenuti, a trarre in salvo, a riva, la malcapitata. Esempio mirabile di generoso altruismo ed alto senso del dovere ».

Maresciallo capo dei carabinieri Salvatore Cusano, brigadiere dei carabinieri Nicola Correale, il 1° maggio 1978 in Gavardo (Brescia):

« Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo accorreva, unitamente ad altro militare, in una villa ove si era sviluppato un violento incendio e, introdottosi nei locali invasi dal fumo e dalle fiamme, riusciva a trarre in salvo un anziano infermo immobilizzato a letto. Con successivo intervento, sebbene stremato dalla fatica, scongiurava più gravi conseguenze lanciando nel sottostante giardino una bombola di gas sita nella cucina dell'abitazione. Mirabile esempio di generoso ardimento e di alto senso del dovere ».

Maresciallo ordinario dei carabinieri Remo Travaglia, il 17 giugno 1978 in Castel d'Ario (Mantova):

« Informato che ai danni di un negozio di preziosi si stava perpetrando una rapina da parte di due malviventi, con pronta determinazione si recava tempestivamente sul posto ed incurante del rischio cui si esponeva affrontava uno dei rapinatori riuscendo, dopo una violenta colluttazione, a disarmarlo ed a trarlo in arresto, mentre l'altro, abbandonata parte della refurtiva, si dileguava. Esempio mirabile di alto senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo ».

Medaglie di bronzo

Brigadiere dei carabinieri Giuseppe Zagarrì, il 15 ottobre 1977 in Milano:

« Con determinazione e sprezzo del pericolo affrontava un malvivente armato che, unitamente a due complici, aveva fatto irruzione in un ufficio postale per perpetrarvi una rapina. Dopo violenta colluttazione, bloccava e disarmava il malfattore, intimando la resa degli altri due banditi, anch'essi armati, che, approfittando della confusione determinatasi, riuscivano però a dileguarsi ».

Brigadiere dei carabinieri Elio Frusone, il 28 ottobre 1977 in Alatri (Frosinone):

« Durante la licenza, richiamato da invocazioni di soccorso, accorreva con prontezza e decisione in aiuto ad un uomo che si era gettato in un pozzo con l'intento di suicidarsi. Calatosi a mezzo di una fune e di una scala sul fondo riusciva, dopo aver vinto la resistenza dello sventurato, a trarlo, salvo, in superficie ».

Il Presidente della Repubblica, con decreto 9 giugno 1979, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito la seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria del brigadiere di pubblica sicurezza Luigi D'Andrea, alla memoria della guardia di pubblica sicurezza Renato Barborini, il 6 febbraio 1977 in Dalmine (Bergamo):

« In servizio di polizia stradale, unitamente ad altro militare, veniva proditoriamente aggredito a mano armata in occasione del controllo di un automezzo. Con ferma e coraggiosa determinazione non esitava a reagire prontamente con la propria pistola d'ordinanza ma, nel corso del conflitto a fuoco che ne seguiva, cadeva mortalmente colpito. Luminoso esempio di assoluta dedizione al dovere spinta fino all'estremo sacrificio ».

Alla memoria della guardia di pubblica sicurezza Fausto Dionisi, il 20 gennaio 1978 in Firenze:

« Portatosi unitamente ad altri militari nei pressi di un carcere ove era stato segnalato un autofurgone rubato, notati alcuni individui in atteggiamento sospetto, li affrontava decisamente, al fine di identificarli. Colpito a morte dal proditorio ed improvviso fuoco dei malviventi immolava la vita ai più nobili ideali di giustizia ed alto senso del dovere ».

Alla memoria dell'appuntato di pubblica sicurezza Osvaldo Cantore, il 1° settembre 1978 in Carpi (Modena):

« Con sprezzo del pericolo e noncurante della propria incolumità affrontava due malviventi armati che dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un negozio di oreficeria, erano in procinto di fuggire con la refurtiva. Ingaggiata una dura lotta con i banditi, veniva fatto segno da numerosi colpi di pistola sparati proditoriamente da un complice nascosto, accasciandosi al suolo colpito mortalmente in più parti del corpo. Fulgido esempio di alto senso del dovere e di grande umana solidarietà ».

Medaglie d'argento

Vigile urbano Alberto De Carli, vigile urbano Aldo Trovanelli, 1976/1977 in Rimini (Forlì):

« Unitamente ad altro valoroso partecipava con abnegazione e coraggio a numerose azioni operando attivamente per la repressione della criminalità incurante dei pericoli cui si esponeva. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di elevate virtù civiche ».

Commissario di pubblica sicurezza Fabrizio Gallotti, il 2 febbraio 1977 in Torino:

« Noncurante della propria incolumità, si introduceva all'interno di un pubblico esercizio per prestare aiuto ad un collega che, fatto segno da numerosi colpi d'arma da fuoco da parte di alcuni malviventi, era stato colpito mortalmente. Investito anche egli dai proiettili dei banditi riportava varie ferite. Nobile esempio di altruismo e operante umana solidarietà ».

Angela Triggiani, il 18 febbraio 1977 in Sulmona:

« Presa in ostaggio da due malviventi che, perpetrata una rapina ai danni di un istituto di credito, si erano ivi asserragliati, pur sotto la minaccia delle armi, cercava, noncurante della propria incolumità, di persuadere alla resa i due banditi, inducendoli, con la propria fattiva e convincente opera, ad arrendersi alle Forze dell'ordine. Fulgido esempio di coraggio ed alto senso civico ».

Alla guardia di pubblica sicurezza Dario Azzeni, il 20 gennaio 1978 in Firenze:

« Portatosi, unitamente ad altri militari, nei pressi di un carcere ove era stato segnalato un autofurgone rubato, notati alcuni individui in atteggiamento sospetto li avvicinava allo scopo di identificarli. Benché ferito gravemente dall'improvviso e proditorio fuoco dei malviventi reagiva prontamente con l'arma in dotazione ponendo in fuga i criminali e sventando così il loro piano, diretto all'evasione di pericolosi malviventi. Fulgido esempio di coraggio ed alto senso del dovere ».

All'appuntato di pubblica sicurezza Oreste Cianciosi, il 20 gennaio 1978 in Firenze:

« Portatosi, unitamente ad altri militari, nei pressi di un carcere ove era stato segnalato un autofurgone rubato, notati alcuni individui in atteggiamento sospetto li avvicinava allo scopo di identificarli. Fatto oggetto da raffiche di mitra da parte dei malviventi che lo lasciavano fortunosamente illeso, reagiva prontamente con l'arma in dotazione ponendo in fuga i criminali e sventando così il loro piano diretto all'evasione di pericolosi malfattori. Fulgido esempio di coraggio ed alto senso del dovere ».

Vice brigadiere di pubblica sicurezza Luigi Mauro, guardia di pubblica sicurezza Mario Bellante, il 3 aprile 1978 in Torino:

« Unitamente ad altro generoso, incurante del pericolo cui si esponeva, si tuffava nelle vorticose e fredde acque di un fiume, in soccorso di un uomo ivi gettatosi con intenzioni suicide. Malgrado la forte corrente, dopo non pochi sforzi riusciva a trarre a riva il malcapitato già esanime ed a praticargli la respirazione artificiale. Mirabile esempio di ardimento ed alto senso del dovere ».

Maresciallo della guardia di finanza Michele Pellegrini, il 7 luglio 1978 in Agropoli (Salerno):

« Libero dal servizio, richiamato dalle invocazioni di aiuto di tre giovani in procinto di annegare, non esitava, incurante del rischio cui si esponeva, a slanciarsi nelle burrascose acque del mare riuscendo, dopo non pochi sforzi, a trarre a riva uno dei malcapitati. Sebbene colto da malore, ripresosi, si tuffava nuovamente ponendo in salvo un secondo pericolante. Mirabile esempio di ardimento ed operante umana solidarietà ».

Appuntato di pubblica sicurezza Giuseppe De Lorenzo, il 18 luglio 1978 in Roma:

« Libero dal servizio, notava che un individuo, depositato con fare circospetto un incolucro dinanzi ad una sede della sezione di un partito politico, si era allontanato precipitosamente. Intuito che si poteva trattare di una situazione di emergenza, con coraggio e decisione, pur non avendo alcuna cognizione in materia di esplosivi, non esitava a rischio della propria vita a disinnescare la bomba evitando così gravi conseguenze. Fulgido esempio di grande ardimento e di alto senso del dovere ».

Medaglie di bronzo

Vice questore dott. Giuseppe Leacche, maggiore dei carabinieri Vittorio Bonfanti, il 18 febbraio 1977 in Sulmona:

« Informato che due malviventi, perpetrata una rapina ai danni di un istituto di credito si erano asserragliati tenendo sotto il tiro delle armi impiegati e clienti, si recava prontamente sul posto e, unitamente ad altro generoso, cercava di persuadere i banditi ad arrendersi. Quindi con coraggio e decisione entrava nella banca disarmato, come avevano chiesto i malfattori, riuscendo ad ottenere la loro resa, la liberazione degli ostaggi ed il recupero della refurtiva ».

Maresciallo di mare della guardia di finanza Giuseppe Giorgianni, il 23 giugno 1977 in Sabaudia (Latina):

« Con prontezza e decisione si tuffava nelle agitate acque del mare, in soccorso di due giovani donne che, travolte dalle onde e trascinate al largo, erano in procinto di annegare, riuscendo con successivi interventi a trarle, salve, a riva ».

Brigadiere di pubblica sicurezza Antonio Perrone, vice brigadiere di pubblica sicurezza Giovannino Percacciante, il 21 gennaio 1978 in Albano Laziale:

« In servizio di pattuglia, unitamente ad altro militare, veniva a conoscenza che un grosso involucro di plastica, dall'apparenza sospetta, era stato depositato in una piazza cittadina. Recatosi nel posto indicato, dopo aver allontanato i passanti, pur consapevole del grave pericolo cui si esponeva, con non comune destrezza svuotava il recipiente del liquido incendiario ed eliminava la polvere esplosiva rendendo innocuo l'ordigno ».

Finanziere di mare Antonio Saccà, il 25 luglio 1978 in Chioggia (Venezia):

« Coraggiosamente si calava, allacciato ad una fune, in un tombino saturo di gas venefici in soccorso di un uomo che, vittima delle tossiche esalazioni vi giaceva, esanime sul fondo, riuscendo a trarlo, salvo, all'esterno ove gli praticava i primi soccorsi ».

Il presidente della Repubblica, con decreto 20 giugno 1979, ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria della guardia di pubblica sicurezza Claudio Graziosi, con la seguente motivazione:

« In abiti civili, notate a bordo di un autobus cittadino due persone appartenenti ad organizzazione eversiva, con prontezza e decisione, al fine di assicurarli alla giustizia, invitava il conducente a dirottare il mezzo verso un compartimento di polizia. Costretto dalle circostanze, non esitava coraggiosamente a rivelare la propria identità ma, proditoriamente colpito dal fuoco di uno dei terroristi, cadeva mortalmente ferito pagando con la vita il suo alto senso di dedizione al dovere ». — Roma, 22 marzo 1977.

Il Presidente della Repubblica, con decreto 30 ottobre 1979, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria di Roberto Vacca, il 19 luglio 1977 in Settefrati, località Valle di Canneto (Frosinone):

« Appena quindicenne, durante una escursione in montagna, non esitava ad esporre la propria vita a manifesto pericolo lanciandosi coraggiosamente in soccorso di un ragazzo che scivolando lungo una ripida scarpata sovrastante un burrone cercava inutilmente un appiglio cui aggrapparsi. Raggiunto il pericolante riusciva ad afferrarlo ma, a causa della forte pendenza, precipitava avvinghiato al compagno nel burrone sottostante, perdendo la vita. Magnifico esempio di non comune ardimento e di generoso altruismo spinti fino all'estremo sacrificio ».

Alla memoria del dott. Franco Bellipanni, il 20 agosto 1979 in Cefalù (Palermo):

« Con generoso ardimento, non esitava a slanciarsi in mare, in soccorso di tre giovani bagnanti che, venutisi a trovare in gravi difficoltà per le forti correnti e l'improvviso agitarsi delle acque, invocavano disperatamente aiuto. Raggiunto uno dei pericolanti, riusciva a trarlo salvo a riva ma, stremato per lo sforzo compiuto e sopraffatto dalla violenza dei marosi, veniva sospinto nuovamente al largo perdendo tragicamente la vita. Esempio mirabile di coraggio e umana solidarietà, spinti fino all'estremo sacrificio ».

Medaglie d'argento

Al vigile urbano Andrea Tanzini, il 24 maggio 1977 in Nosate (Milano):

« Non esitava con pronta determinazione a porsi all'inseguimento di due giovani che transitavano sopra un motociclo di cui era stato segnalato il furto. Raggiunti i fuggitivi, con l'aiuto di altro generoso, chiedeva loro i documenti, ma veniva proditoriamente aggredito e pugnalato da uno dei malviventi rimanendo gravemente ferito. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di non comune coraggio ».

Franco Scialdone, il 29 afosto 1977 in Firenze:

« Funzionario di un'impresa di trasporto valori, accortosi che due malviventi armati si erano introdotti in un ufficio postale, dopo aver avvisato telefonicamente la polizia ed aver allontanato i passanti, impugnata la propria rivoltella, si appostava dietro un veicolo in attesa dei rapinatori, determinando così la fuga di un complice. Incurante del pericolo cui si esponeva, non esitava, quindi, ad affrontare i banditi che uscivano dal luogo in cui avevano perpetrato la rapina i quali, sorpresi, fuggivano precipitosamente. Successivamente, unitamente alle Forze dell'ordine, partecipava attivamente alla cattura dei malviventi ed al recupero della refurtiva. Mirabile esempio di grande coraggio e di alto senso del dovere ».

Mauro Garlassi, il 21 dicembre 1977 in Casalgrande (Reggio Emilia):

« Direttore di un collegio, accorreva prontamente alle invocazioni di aiuto di tre alunni che, nell'intento di attraversare un laghetto gelato, erano sprofondati in acqua per la rottura della lastra di ghiaccio. Con coraggio e decisione si tuffava nelle gelide acque riuscendo a trarre in salvo uno dei ragazzi. Mirabile esempio di non comune ardimento e di generoso altruismo ».

Al portavalori Graziano Fiorucci, il 6 gennaio 1978 in Roma:

« Incurante del pericolo cui si esponeva, benché libero dal servizio, non esitava, nell'intento di difendere la vita dei numerosi presenti, ad affrontare un malvivente armato che, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito, era stato ivi accidentalmente rinchiuso da un complice datosi a precipitosa fuga. Rispondendo con prontezza e decisione al fuoco del malfattore che, perso il controllo dei propri nervi, sparava all'impazzata, riusciva, dopo averlo ferito, a renderlo inoffensivo. Luminoso esempio di grande coraggio ed alto senso del dovere ».

Alla memoria di Giuliano Mangifesta, il 31 ottobre 1978 in Roma:

« Incurante del grave rischio cui si esponeva, non esitava ad ingaggiare una violenta colluttazione con tre giovani armati e mascherati che lo avevano aggredito a scopo di rapina. Benché gravemente ferito da due colpi di arma da fuoco, con estremo coraggio e decisione si poneva all'inseguimento dei banditi, ma nuovamente colpito da distanza ravvicinata da altro proiettile, decedeva poco dopo. Mirabile esempio di non comune ardimento e di alto senso civico ».

Medaglie di bronzo

Capo squadra dei vigili del fuoco Luigi Maisto, Amedeo Cavaliere, il 18 ottobre 1976 in Salerno:

« Con prontezza e decisione si tuffava, unitamente ad altro generoso, nelle agitate acque del mare riuscendo a raggiungere e trarre salva a riva una ragazza in procinto di annegare ».

Sottotenente di vascello Salvatore Giuffrè, il 13 settembre 1977 in Molfetta, località Spiaggia Maddalena (Bari):

« Unitamente ad altri generosi accorreva prontamente presso un locale adibito a deposito di bombole di gas e di materiale elettrico ove si era sviluppato un violento incendio. Incurante delle fiamme, riusciva a trasportare all'esterno i numerosi contenitori pieni di gas provvedendo, quindi, alle prime operazioni di spegnimento del fuoco ».

Alla guardia particolare giurata Vincenzo Buscemi il 1° giugno 1976 in Palermo:

« Guardia particolare giurata, in servizio presso un istituto di credito, proditoriamente aggredito da due malviventi in procinto di perpetrare una rapina ai danni dell'ufficio bancario, con coraggiosa determinazione ingaggiava con i banditi una violenta colluttazione costringendoli a fuggire ».

(4963)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4375, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.789.357.370 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.617.475.612 iscritto a ruolo a nome dei signori Brunello Bruno e Brunello Silvio. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5059)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Gaggiano.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4635, al titolare dell'esattoria comune delle imposte dirette di Gaggiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 295.673.280 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 306.715.020 iscritto a ruolo a nome del sig. Del Pero Pierino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5060)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di San Massimo.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4692, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di San Massimo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicente del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 354.528.417 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 380.069.054 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Campitello Matese. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per a riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5061)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Serino.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4710, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Serino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 102.914.020 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 109.483.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. « C.M.M. ». Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 26 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1918 —	1918 —	1917,90	1918 —	—	1918 —	1918 —	1918 —	1918 —	1918 —
Marco germanico .	621,250	621,250	621,10	621,250	—	621,25	621,250	621,250	621,250	621,25
Franco francese	202,730	202,730	202 —	202,730	—	202,62	202,520	202,730	202,730	201,73
Fiorino olandese .	550,980	550,980	550,50	550,980	—	551,18	551,380	550,980	550,980	550,98
Franco belga .	30,730	30,730	30,68	30,730	—	30,72	30,727	30,730	30,730	30,73
Lira sterlina .	2355,800	2355,800	2353 —	2355,800	—	2354,90	2354 —	2355,800	2355,800	2355,80
Lira irlandese	1929,500	1929,500	1928 —	1929,500	—	1929,35	1929,200	1929,500	1929,500	—
Corona danese .	171,900	171,900	171,63	171,900	—	171,90	171,900	171,900	171,900	171,90
E.C.U. .	1392,500	1392,500	1392 —	1392,500	—	1391,75	1391 —	1392,500	1392,500	1392,50
Dollaro canadese .	1456,200	1456,200	1455 —	1456,200	—	1456,55	1456,500	1456,200	1456,200	1456,20
Yen giapponese .	7,824	7,824	7,83	7,824	—	7,82	7,830	7,824	7,824	7,83
Franco svizzero .	760,540	760,540	759 —	760,540	—	760,67	760,800	760,540	760,540	760,55
Scellino austriaco .	88,639	88,639	88,40	88,639	—	88,62	88,605	88,639	88,639	88,64
Corona norvegese .	216,450	216,450	216,25	216,450	—	216,42	216,400	216,450	216,450	216,45
Corona svedese .	221,010	221,010	220,50	221,010	—	220,90	220,790	221,010	221,010	221 —
FIM .	300,570	300,570	300,50	300,570	—	300,68	300,800	300,570	300,570	—
Escudo portoghese	11,750	11,750	11,90	11,750	—	11,78	11,820	11,750	11,750	11,75
Peseta spagnola . .	11,134	11,134	11,1050	11,134	—	11,13	11,133	11,134	11,134	11,14

Media dei titoli del 26 settembre 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	63,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,850
» 6 % » » 1971-86 .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	92 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,100
» 10 % » » 1977-92 .	97,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,850
» » » » EFIM 1- 8-1988	101 —
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 .	100 —
» » » » 1-12-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,125

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 . .	101,150
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,950
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,900
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100 —
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,525
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,575
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,400
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,350
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,050
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,150
» » » » 1-11-1983/87 . .	99,725
» » » » 1-12-1983/87 . .	99,950
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,200
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101 —
» » » » 1- 9-1983/88 . .	101,150
» » » » 1-10-1983/88 . .	101,400
» » » » 1- 1-1984/88 . .	99,750
» » » » 1- 2-1984/88 . .	99,725
» » » » 1-11-1983/90 . .	101,175
» » » » 1-12-1983/90 . .	101,075
» » » » 1- 1-1984/91 . .	101,150
» » » » 1- 2-1984/91 . .	101,300
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,900
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,550
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,375
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,700
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,250
» » » » 1983/90 11,50 %	99,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1984

Dollaro USA . .	1918 —	Lira irlandese . .	1929,350	Scellino austriaco .	88,622
Marco germanico .	621,250	Corona danese	171,900	Corona norvegese .	216,425
Franco francese	202,625	E.C.U. . .	1391,750	Corona svedese . .	220,900
Fiorino olandese .	551,180	Dollaro canadese .	1456,350	FIM .	300,685
Franco belga .	30,728	Yen giapponese .	7,827	Escudo portoghese . .	11,785
Lira sterlina .	2354,900	Franco svizzero . .	760,670	Peseta spagnola	11,133

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 27 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —
Marco germanico	622,900	622,900	622,50	622,900	623,25	622,87	622,850	622,900	622,900	622,90
Franco francese	203 —	203 —	202,70	203 —	203 —	203 —	202 —	203 —	203 —	203 —
Fiorino olandese	552,780	552,780	551,70	552,780	552,25	552,44	552,100	552,780	552,780	552,78
Franco belga	30,755	30,755	30,72	30,755	30,75	30,76	30,770	30,755	30,755	30,76
Lira sterlina	2347 —	2347 —	2349 —	2347 —	2349 —	2347,40	2347,800	2347 —	2347 —	2347 —
Lira irlandese	1931,200	1931,200	1930 —	1931,200	1931 —	1931,70	1932 —	1931,200	1931,200	—
Corona danese	172,090	172,090	172 —	172,090	172 —	172,07	172,060	172,090	172,090	172,08
E.C.U.	1388,900	1388,900	1387 —	1388,900	1392,25	1388,95	1389 —	1388,900	1388,900	1388,90
Dollaro canadese	1430,400	1430,400	1433 —	1430,400	1433 —	1430,65	1430,900	1430,400	1430,400	1430,40
Yen giapponese	7,708	7,708	7,78	7,708	7,715	7,60	7,710	7,708	7,708	7,71
Franco svizzero	753,250	753,250	755,50	753,250	755 —	753,20	753,300	753,250	753,250	753,25
Scellino austriaco	88,520	88,520	88,64	88,520	88,70	88,51	88,500	88,520	88,520	88,52
Corona norvegese	214,850	214,850	215,50	214,850	215,50	214,97	215,100	214,850	214,850	214,85
Corona svedese	219,490	219,490	220 —	219,490	219,80	214,44	219,400	219,490	219,490	219,48
FIM	298,900	298,900	299,80	298,900	299,80	298,89	298,880	298,900	298,900	—
Escudo portoghese	11,820	11,820	11,85	11,820	11,76	11,82	11,820	11,820	11,820	11,82
Peseta spagnola	11,114	11,114	11,12	11,114	11,13	11,11	11,115	11,114	11,114	11,12

Media dei titoli del 27 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,850
» 6% » » 1971-86	89,750
» 6% » » 1972-87	87,750
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,100
» 10% » » 1977-92	97,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	90,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,600
» » » 1-6-1981/86 16%	104,25
» » » TR 2,5% 1983/93	91,375
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	100,025
» » » » 1-12-1982/84	100,125
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,575
» » » » 1- 1-1982/86	101,500
» » » » 1- 3-1982/86	101,900
» » » » 1- 5-1982/86	101,575
» » » » 1- 6-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1982/86	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	101,225
» » » » 1- 9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,650
» » » » 1-11-1982/86	101,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,025
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	100,575
» » » » 1- 1-1983/87	101,425
» » » » 1- 2-1983/87	101,600
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,050
» » » » 1- 6-1983/87	101,150
» » » » 1-11-1983/87	100,050
» » » » 1-12-1983/87	99,900
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,075
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 1- 1-1984/88	99,800
» » » » 1- 2-1984/88	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,900
» » » 18% 1- 1-1985	100,650
» » » 17% 1- 5-1985	101,050
» » » 17% 1- 7-1985	101,375
» » » 17% 1-10-1985	101,925
» » » 16% 1- 1-1986	100,975
» » » 14% 1- 4-1986	99,250
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	104 —
» » » » 1983/90 11,50%	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1886 —
Marco germanico	622,875
Franco francese	203 —
Fiorino olandese	552,440
Franco belga	30,762
Lira sterlina	2347,400
Lira irlandese	1931,600
Corona danese	172,075
E.C.U.	1388,950
Dollaro canadese	1430,650
Yen giapponese	7,709
Franco svizzero	753,275
Scellino austriaco	88,510
Corona norvegese	214,975
Corona svedese	219,445
FIM	298,890
Escudo portoghese	11,820
Peseta spagnola	11,114

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 8 settembre 1984: « Inizio dell'adozione di targhe metalliche retroriflettenti per veicoli a motore e rimorchiati ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 264 del 25 settembre 1984).

Nel decreto citato in epigrafe alla pag. 7948, seconda colonna, sotto il titolo « Targhe a fondo riflettente », dove è scritto: « ... MI *00001Z* ... », leggasi: « ... MI *00001Y* ... ».

(5076)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad accelerare i programmi costruttivi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75. (Ordinanza n. 346/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, che demanda alla Cassa depositi e prestiti il compito di provvedere al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica per l'acquisto e la realizzazione di alloggi da locare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma;

Visto l'art. 3 del citato decreto-legge che attribuisce al commissario per le zone terremotate il compito di redigere il programma di massima relativo ai cennati interventi, munito del nulla-osta alla concessione dei mutui;

Vista la ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con la quale si provvede all'approvazione del programma di massima e alla indicazione ai comuni interessati dei criteri, anche tecnici, cui attenersi per la emanazione della delibera prevista dal cennato art. 3 del decreto-legge n. 75/1981;

Vista l'ordinanza n. 433 dl 16 settembre 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con la quale si apportano talune modifiche alla precedente ordinanza n. 323 intese a conseguire la più rapida realizzazione degli scopi voluti dal decreto-legge n. 75/1981 relativi alla sistemazione definitiva dei senza tetto terremotati;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114, che, tra l'altro, affida alla competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 75/1981;

Vista la propria ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983 con la quale si istituisce l'ufficio speciale per l'edilizia residenziale col compito di provvedere all'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi in questione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che demanda al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 3 del decreto-legge n. 75/1981, già affidati al commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il secondo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale, essendo attribuita al Ministro per il coordinamento della protezione civile la competenza a provvedere alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti alla attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, è tacitamente abrogato il citato art. 8 del decreto-legge n. 19/1981;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, concernente la proroga della gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, non convertito in legge per effetto della scadenza dei termini costituzionali;

Considerato che per effetto della non conversione in legge del citato decreto-legge n. 271/1984 è venuta a cessare la gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con effetto dal 1° luglio 1984;

Considerato che, di conseguenza, hanno perduto efficacia dal 1° luglio 1984 le ordinanze emanate dallo stesso commissario e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile relative alla realizzazione dei programmi costruttivi in questione, ivi compresa quella (n. 4/83) concernente la istituzione dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale;

Ravvisata la necessità di dare uniforme e chiara disciplina alla materia onde consentire il più rapido completamento dell'attività in corso;

Tenuto conto che alcuni comuni, inclusi nel programma di cui alla cennata ordinanza n. 323/1981, non hanno usufruito del mutuo loro assegnato perché non hanno ottenuto il prescritto nulla-osta, o perché non hanno completato la procedura per l'acquisizione delle aree, o perché non hanno ancora intrapreso le procedure per l'affidamento dei lavori, o perché non hanno provveduto all'acquisto degli alloggi da locare o, infine, perché non hanno posto in essere atti dai quali siano, comunque, sorti rapporti giuridici;

Considerato che, a causa del tempo trascorso e per altri eventi, la maggior parte dei programmi in corso di realizzazione necessitano di ulteriori finanziamenti per completare i programmi stessi;

Ritenuto opportuno di destinare gli importi, accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e assegnati ai comuni di cui sopra è cenno, al completamento dei programmi costruttivi in corso di realizzazione presso gli altri comuni;

Considerato, peraltro, che non si ritiene opportuno di ricostituire l'ufficio speciale per l'edilizia residenziale, ma di lasciare ai comuni interessati la competenza a portare a compimento le opere iniziate, essendosi constatato che le procedure sin qui seguite hanno determinato, talvolta, ritardi nella attività svolta dai comuni stessi per l'oggettivo appesantimento delle procedure medesime;

Udito il parere del comitato tecnico amministrativo espresso nella riunione del 7 settembre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'attività relativa al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, è proseguita dai comuni interessati.

Art. 2.

L'importo accantonato presso la Cassa depositi e prestiti per gli interventi nei comuni che non hanno iniziato i lavori perché non hanno ottenuto il prescritto nulla-osta o perché non hanno completato la procedura per l'acquisizione delle aree o perché non hanno ancora intrapreso le procedure per l'affidamento dei lavori o perché non hanno provveduto all'acquisto degli alloggi da locare o, infine, perché non hanno posto in essere atti dai quali siano, comunque, sorti rapporti giuridici, è destinato, previo nulla-osta di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 75/1981 e nei limiti dell'accantonamento, ai comuni di cui al precedente art. 1 che dimostrino l'insufficienza del mutuo loro concesso per completare il programma costruttivo.

Art. 3.

A decorrere dalla data della pubblicazione della presente ordinanza, la Cassa depositi e prestiti darà corso ai pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori di cui al precedente art. 1, previo nulla-osta dei presidenti delle commissioni di collaudo in corso d'opera.

Ai provveditori alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata, è affidata la vigilanza sulla esatta applicazione del presente articolo.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti erogherà il saldo del mutuo su richiesta del comune munita del nulla-osta del competente provveditore alle opere pubbliche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5044)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Modificazione ai criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Scarichi in mare libero. (Deliberazione 27 agosto 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la propria delibera 26 luglio 1978, con la quale sono stati stabiliti i criteri di attuazione dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, riguardante la disciplina degli scarichi in mare libero;

Visti gli articoli 14 della legge 29 dicembre 1979, n. 650 e 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Considerata l'opportunità di modificare la disciplina delle condizioni di immissione di rifiuti nel mare libero, al fine di coordinarla con la regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti dettata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e di realizzare una più efficace tutela dell'ambiente marino;

Delibera:

La lettera *a*) del paragrafo 3 dell'allegato alla delibera 26 luglio 1978 che reca i « criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Scarichi in mare libero » (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978) è sostituita dalla seguente:

« *a*) nei casi in cui, in attuazione del disposto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e sulla base delle deliberazioni del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del predetto decreto presidenziale, non esistano alternative di smaltimento, trattamento o utilizzazione dei medesimi, tecnicamente attuabili e tali da comportare minori rischi ambientali ».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il presidente: BIONDI

(5087)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente di proprietà industriale, sessione anno 1984.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente la delega al Governo ad emanare le norme occorrenti per modificare la legislazione interna in materia di brevetti allo scopo di adeguarla e coordinarla con gli atti internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia con la legge medesima;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1979, n. 338, concernente la revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 aprile 1981 concernente la formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzione e modelli industriali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 novembre 1981 concernente la nomina della prima commissione dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzione e per modelli industriali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, concernenti norme sulla imposta di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale per l'anno 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale presso la sede della commissione dei mandatari abilitati di cui all'art. 23 del decreto ministeriale 3 aprile 1981 (in Milano, corso Venezia, 16).

Art. 2.

L'esame a carattere teorico-pratico consiste in una prova pratica di redazione di un brevetto per invenzione o per modello e in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità;

b) diritto dei brevetti per invenzione, per modello e per marchio;

c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco o il francese.

Art. 3.

La prova scritta si terrà alle ore 9 antimeridiane nel giorno 13 novembre 1984 presso la sede indicata all'art. 1.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alla commissione dei mandatari abilitati entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse devono essere corredate dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica o idonea documentazione attestante il conseguimento di un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

2) titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato non meno di 7/10 nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Art. 6.

La data della prova orale sarà comunicata per iscritto a ciascun candidato almeno trenta giorni prima a cura della commissione esaminatrice.

Art. 7.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione, graveranno sul cap. 1092 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1984. Quelle relative alle spese di trasporto e diaria dei dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato graveranno sul cap. 1019 del bilancio di detto Ministero.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Registro n. 7 Industria, foglio n. 206

(5094)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per complessivi sessanta posti, per la nomina nella qualifica di coadiutore (quarta qualifica funzionale) della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo.

1) La prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, riservato per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, avrà luogo il giorno 3 novembre 1984, alle ore otto, presso l'Università di Trieste, piazzale Europa, 1.

2) Per le difficoltà incontrate nel reperire i locali nelle sedi di esami non è ancora stato possibile fissare il diario delle prove scritte dei seguenti concorsi di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, indetti con il sopraindicato decreto ministeriale 20 marzo 1984:

a) concorso a quindici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Sardegna;

b) concorso a venti posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Piemonte;

c) concorso a quindici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Liguria.

Ulteriori informazioni in merito verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1984.

(5029)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti d'istruzione tecnica e professionale.

Le prove d'esame dei concorsi citati in epigrafe, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali 28 maggio 1984, 26 maggio 1984 e 29 maggio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

12 novembre 1984: prova scritta per gli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo;

13 novembre 1984: prova scritta per gli istituti professionali per il commercio;

14 novembre 1984: prova scritta per gli istituti tecnici femminili;

15 novembre 1984: prova scritta per gli istituti professionali femminili;

16 novembre 1984: prova scritta per gli istituti classici, scientifici e magistrali;

19 novembre 1984: prova scritta per gli istituti professionali alberghieri;

20 novembre 1984: prova scritta per gli istituti tecnici industriali;

21 novembre 1984: prova scritta per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

22 novembre 1984: prova scritta per gli istituti tecnici agrari;

23 novembre 1984: prova scritta per gli istituti professionali per l'agricoltura;

26 novembre 1984: prova scritta per gli istituti professionali per le attività marinare;

27 novembre 1984: prova scritta per gli istituti tecnici nautici;

28 novembre 1984: prova scritta per gli istituti tecnici aeronautici.

L'ora e i locali presso cui si terranno le prove scritte sopraindicate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1984.

(4196)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessantuno posti di segretario comunale

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessantuno posti di segretario comunale in prova indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1984, si svolgeranno in Roma nei giorni 26 e 27 novembre 1984.

I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopraindicati, alle ore 8, presso i locali dell'Hotel Ergife, via Aurelia, 619, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

(5695)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Milano;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1983, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Milano, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Loreto Rita . . . punti 16,55
2) Samarelli Costa Chiara . . . » 16,45
3) Trovato Marcella . . . » 16,10
4) Malatesta Oreste . . . » 15,70
5) Beccarini-Crescenzi Giovanna Carla (figlia di invalido per servizio) . . . » 15,65
6) Giallonardo Francesca . . . » 15,65
7) Riccio Francesco . . . » 15,55
8) De Santis Costantino (ha prestato lodevole servizio presso la Corte dei conti per non meno di un anno) . . . » 15,25
9) Vaccarino Sergio (coniugato con una figlia) . . . » 15,25
10) De Rosa Guido . . . » 15,20
11) Ceolan Adriano . . . » 15,00
12) Russo Claudio Salvatore Giuseppe . . . » 14,75
13) Sabetta Sergio Benedetto . . . » 14,70
14) Cominelli Paolo . . . » 14,50
15) Anastasi Concetta . . . » 14,45
16) Ferrero Anna Maria . . . » 14,40
17) Passarelli Ettore . . . » 14,35
18) Terracciano Maddalena . . . » 14,30
19) Fiume Patrizia . . . » 14,25
20) Bertoja Antonella . . . » 14,10
21) Chittò Ettore . . . » 13,50
22) Di Bonito Leopoldo . . . » 13,45

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego i candidati:

1) Loreto Rita;
2) Samarelli Costa Chiara;
3) Trovato Marcella;
4) Malatesta Oreste;
5) Beccarini-Crescenzi Giovanna Carla;
6) Giallonardo Francesca;
7) Riccio Francesco;
8) De Santis Costantino.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Vaccarino Sergio;
2) De Rosa Guido;
3) Ceolan Adriano;
4) Russo Claudio Salvatore Giuseppe;
5) Sabetta Sergio Benedetto;
6) Cominelli Paolo;
7) Anastasi Concetta;
8) Ferrero Anna Maria;
9) Passarelli Ettore;
10) Terracciano Maddalena;
11) Fiume Patrizia;
12) Bertoja Antonella;
13) Chittò Ettore;
14) Di Bonito Leopoldo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Presidente: PIRRAMI-TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 13

(5032)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Firenze;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1984, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tre posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Firenze, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Puliga Sebastiano . . . punti 18,60
2) Chiulli Maria Caterina . . . » 17,50

3) Caso Italo . .	punti 16,00
4) Valdrighi Roberto	» 15,75
5) Altini Paola . . .	» 14,75

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Puliga Sebastiano;
2) Chiulli Maria Caterina;
3) Caso Italo.

Art 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Valdrighi Roberto;
2) Altini Paola.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Presidente: PIRRAMI-TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 27

(5033)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Trieste e Udine.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste e Udine;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1984, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste e Udine, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Frangini Eleonora	punti 16,750
2) Caparelli Marina	» 16,525
3) Galli Massimo	» 16,450
4) Moschetta Wania	» 16,000
5) Farina Alessandra	» 15,900
6) Floreani Piero	» 15,600
7) De Vecchi Consolata	» 15,300
8) Formica Francesco	» 15,225
9) Santorelli Sonia	» 14,750
10) Caso Italo	» 14,450
11) Vidulli Alessandra	» 13,850
12) Dri Lorena	» 13.800
13) Coslovich Adriano	» 13,400

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Frangini Eleonora;
2) Caparelli Marina;
3) Galli Massimo;
4) Moschetta Wania;
5) Farina Alessandra;
6) Floreani Piero;
7) De Vecchi Consolata;
8) Formica Francesco.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Santorelli Sonia;
2) Caso Italo;
3) Vidulli Alessandra;
4) Dri Lorena;
5) Coslovich Adriano.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Presidente: PIRRAMI-TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 14

(5034)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica al diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di manovale, per le esigenze del compartimento di Bologna. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 257 del 18 settembre 1984).

Nel diario della prova scritta del pubblico concorso citato in epigrafe, sotto il titolo « Venezia-Mestre », al sesto rigo, ove è scritto: « istituto tecnico per geometri G. Massari, via *Massari,* 3 », leggasi: « istituto tecnico per geometri G. Massari, via *Cattaneo,* 3 ».

(5102)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso relativo al concorso ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso unità sanitarie locali. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 247 del 7 settembre 1984).

E' annullata la pubblicazione del concorso citato in epigrafe, effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 7 settembre 1984.

Rimane, pertanto, valida, a tutti gli effetti, soltanto la pubblicazione dello stesso concorso effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984.

(5103)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. **42.**

Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna riconosce, promuove ed organizza l'attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.

Art. 2.

Quadro degli interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.

Tali interventi sono volti in particolare a:

assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;

assicura lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;

adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere;

conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale;

realizzare il coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;

favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.

Art. 3.

Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica

Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per:

la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica;

il contenimento o il recupero delle zone franose;

il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni;

la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6,

nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.

Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da:

i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti;

gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;

le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;

le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;

le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.

Art. 4.

Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo

Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo sono quelle necessarie a garantire alle utenze agricole volumi di acqua adeguati alle loro esigenze.

Gli interventi concernono in particolare:

le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione;

le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante.

Art. 5.

Classificazione del territorio e delimitazione dei comprensori di bonifica

Per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il consiglio regionale provvede:

1) alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale;

2) alla delimitazione dei comprensori di bonifica.

I suddetti provvedimenti e le loro variazioni sono adottati con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione

I programmi poliennali di bonifica e di irrigazione indicano le opere e gli interventi da realizzare nei territori di montagna, di collina e di pianura, necessari per:

a) la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque;

b) la bonificazione delle terre deficienti di scolo nonché la sistemazione e adeguamento delle esistenti reti scolanti;

c) la sistemazione idraulico-agraria e la valorizzazione agronomica del suolo nel rispetto dei diversi ecosistemi;

d) la provvista ed utilizzazione delle acque per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino e di utilizzazione plurima delle risorse idriche;

e) la manutenzione straordinaria delle opere esistenti.

Fino all'approvazione dei piani di unità idrografica, è consentita l'approvazione da parte della giunta regionale di singoli programmi poliennali di bonifica e di irrigazione.

Per consentire una adeguata pubblicità delle proposte dei programmi di cui al secondo comma, le stesse dovranno essere depositate presso le province, il circondario di Rimini, le assemblee di comuni di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, le comunità montane, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali e il consorzio di bonifica competenti per territorio.

Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della provincia mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali, nel Bollettino ufficiale

della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire osservazioni sul programma poliennale alla provincia o al circondario di Rimini, che, nei successivi sessanta giorni, raccolte le controdeduzioni del consorzio di bonifica, sentite le comunità montane e le assemblee di comuni di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, lo adotta con provvedimento motivato e lo trasmette alla giunta regionale per l'approvazione entro i seguenti trenta giorni.

Art. 7.

Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie

Le opere indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

I programmi poliennali di cui al precedente art. 6 dovranno indicare le opere necessarie ai fini generali della bonifica e della utilizzazione agricola delle acque, da realizzarsi a totale carico pubblico, nonché quelle di interesse particolare dei singoli fondi e direttamente connesse alla finalità e funzionalità delle prime, che sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nelle misure previste dalla legge.

Art. 8.

Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica

Per la relizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori sottoposti ai vincoli di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, nonché nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 9.

Contributi regionali per opere private non obbligatorie

Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti in programmi poliennali di bonifica e di irrigazione, possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile o, in alternativa, del concorso degli interessi sui mutui contratti a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per le zone collinari e montane delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le provvidenze di cui al comma precedente possono essere elevate fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 10.

Interventi di ripristino di opere di bonifica

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei lavori pubblici di interesse regionale, gli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono regolati dalle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Sono a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere di bonifica che si rendano necessari non per carenza di ordinaria manutenzione.

Art. 11.

Soppressione dei consorzi di bonifica montana e definizione dei nuovi ambiti territoriali dei consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono soppressi con le modalità di cui al successivo terzo comma.

Le funzioni ed i compiti di tali consorzi, per le superfici classificate ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 991, sono attribuiti ai consorzi di bonifica il cui comprensorio sarà costituito, tenuto conto delle esigenze proprie delle singole unità idrografiche funzionali, da un bacino, più bacini idrografici o parte di essi.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con la adozione dei provvedimenti di soppressione dei consorzi di bonifica montana di cui al primo comma del presente articolo, provvede a definire la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi tra gli enti soppressi ed il nuovo consorzio subentrante.

Art. 12.

Costituzione dei consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.

I consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio della bonifica.

La costituzione di nuovi consorzi avviene su proposta dei proprietari che rappresentino la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che tale maggioranza vi sia quando alla proposta, depositata per trenta giorni presso i comuni interessati per territorio, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni presentate siano giudicate irrilevanti in sede di esame da parte del consiglio regionale.

Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della provincia mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali, nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.

In mancanza di iniziativa degli interessati, la proposta di costituzione di nuovi consorzi può essere promossa, con motivato parere, dagli enti delegati.

Per soddisfare esigenze di migliore funzionalità per la realizzazione degli interventi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le province, il circondario di Rimini, le assemblee di comuni di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, le comunità montane e i consorzi di bonifica interessati, provvede alla rettifica dei confini territoriali dei consorzi esistenti, alla loro fusione o all'unificazione dei servizi e degli uffici.

Art. 13.

Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in conformità della legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.

I contributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonché il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.

Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza.

Art. 14.

Compiti dei consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione dell'attività di bonifica ed in particolare:

provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari;

partecipano alla elaborazione delle proposte di piano di unità idrografica e formulano, nei confronti dell'ente locale delegato, le proposte per la redazione dei programmi poliennali di intervento per le opere di bonifica e di irrigazione di cui al primo comma del successivo art. 23;

provvedono di norma, in concessione, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione con esclusione di quelle insistenti sul demanio fluviale e marittimo;

eseguono, su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata o, in caso di inerzia dei proprietari, su autorizzazione della giunta regionale, le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali, i consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate secondo quanto indicato nel precedente art. 13.

Per gli studi, la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere pubbliche o di interesse pubblico loro affidati in concessione, compete ai consorzi il rimborso delle spese tecniche nella misura percentuale del 12% sull'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni.

I consorzi di bonifica, nella organizzazione della propria attività, devono assicurare la presenza delle proprie strutture operative nei territori montani.

Art. 15.

Organi dei consorzi di bonifica

Sono organi del consorzio:

il consiglio di amministrazione;

il comitato amministrativo;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti.

Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Il consiglio di amministrazione consta di membri eletti per 8/10 dall'assemblea dei consorziati, per 1/10 designati dalla o dalle comunità montane ricadenti nel comprensorio consortile e per 1/10 nominati, tra amministratori dei comuni di collina e di pianura ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge. Ove nel comprensorio non ricadano territori montani, 2/10 dei membri saranno nominati, tra amministratori dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'articolo 23 della presente legge.

Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al comma precedente.

Il presidente del collegio dei revisori, scelto tra esperti in contabilità pubblica, è nominato dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge.

Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui al successivo art. 23.

Art. 16.

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale

L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il consiglio di amministrazione.

Essa è divisa in quattro sezioni elettorali:

alla prima sezione appartengono i consorziati contribuenti per soli immobili iscritti nel catasto urbano;

alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale inferiore a due ettari in pianura e a quattro ettari in collina e montagna;

alla terza sezione appartengono i consorziati con contribuenza e superficie aziendale superiori ai limiti massimi fissati per la seconda sezione fino ai limiti di contribuenza e di superficie aziendali fissati come limite minimo della quarta sezione;

alla quarta sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale superiore ad ottanta ettari.

Ogni componente l'assemblea ha diritto ad un voto nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza.

Sul numero dei componenti il consiglio di amministrazione da eleggersi dall'assemblea, ciascuna sezione dei contribuenti agricoli elegge un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo degli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza agricola consortile.

All'interno di ogni sezione i componenti del consiglio di amministrazione, nel numero previsto dal precedente comma, sono eletti tra le liste elettorali presentate, in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascuna lista.

In ogni caso la prima sezione non potrà eleggere un numero di consiglieri superiore al 10% del totale dei membri elettivi.

Art. 17.

Statuto consortile

Il consorzio è retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal consiglio regionale.

Lo statuto in particolare stabilisce:

1) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato amministrativo;

2) le norme applicative per le modalità di voto e le operazioni elettorali;

3) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del consorzio;

4) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del consorzio.

Art. 18.

Controllo sugli atti dei consorzi di bonifica

Il controllo sugli atti dei consorzi di bonifica è esercitato dalla giunta regionale, salvo quanto disposto dall'art. 17.

Sono soggetti al controllo di legittimità: i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio e i conti consuntivi.

Le deliberazioni concernenti i regolamenti sul funzionamento dei servizi, sull'ordinamento organico del personale e sulla polizia idraulica, i criteri di classifica e i piani di riparto della contribuenza, diventano esecutive dopo l'approvazione della giunta regionale.

Tutte le deliberazioni si intenderanno approvate se non sia intervenuto alcun rilievo entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto o dei chiarimenti che fossero stati eventualmente richiesti.

Gli atti dei consorzi di bonifica sono pubblici. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Art. 19.

Ricorsi

Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammesso il ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

Contro le decisioni assunte dagli organi dei consorzi di bonifica sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 20.

Interventi sostitutivi
e scioglimento degli organi amministrativi

Per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del consorizo sono inadempienti.

Qualora nella gestione del consorzio di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dal comma precedente, la giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio e nomina un commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ad un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostruzione degli organi del consorzio.

Contestualmente alla nomina del commissario, la giunta regionale nomina una consulta composta di sette membri in rappresentanza dei consorziati.

Nei provvedimenti di nomina sono determinate le indennità dovute al commissario e ai componenti la consulta.

Il parere della consulta è obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Art. 21.

Consorzi di secondo grado e consorzi speciali

Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonché per la realizzazione di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo grado.

Per la realizzazione e gestione di opere o servizi che investano finalità a carattere plurisettoriale possono costituirsi consorzi speciali fra consorzi di bonifica, comuni, comunità montane, province ed enti o aziende pubbliche che usufruiscono delle opere o dei servizi.

L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi o per la trasformazione di consorzi di secondo grado in consorzi speciali può essere assunta da uno o più degli enti interessati oppure promossa dalla Regione.

I compiti e le finalità, nonché la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei consorzi di cui ai primi due commi del presente articolo, sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale.

A tali consorzi si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge.

Art. 22.

Consorzi di miglioramento fondiario

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di irrigazione di competenza privata, i proprietari ed affittuari di immobili agricoli possono riunirsi in consorzi di miglioramento fondiario.

La proposta di costituzione, presentata da proprietari ed affittuari di immobili agricoli che rappresentino almeno il quarto della superficie del territorio interessato, dovrà essere corredata dagli atti dimostrativi dell'utilità di costituire il consorzio di miglioramento fondiario.

La giunta regionale delibera in ordine alle modalità e alle forme di pubblicazione della proposta e degli atti relativi.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta sentito il consorzio di bonifica competente per territorio, provvede con propria deliberazione alla costituzione del consorzio.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui alla presente legge.

Art. 23.

Delega di funzioni amministrative

Le province e il circondario di Rimini sono delegati ad esercitare le seguenti funzioni:

adottare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica ed irrigazione formulate dai consorzi ai sensi del precedente art. 14;

proporre la qualificazione delle opere previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione in pubbliche e private obbligatorie;

promuovere, constatata la mancanza di iniziativa degli interessati, la costituzione di nuovi consorzi di bonifica o, sentiti i consorzi interessati, la rettifica dei confini di quelli esistenti tenendo anche conto di quanto indicato nel successivo articolo 28;

decidere sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge;

effettuare il controllo sugli atti dei consorzi di bonifica di cui all'art. 18.

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui ai primi tre alinea del comma precedente, le province e il circondario di Rimini, per quanto si riferisce ai territori montani, operano d'intesa con le comunità montane. In caso di mancata intesa, provvede direttamente la giunta regionale.

Qualora il comprensorio del consorzio di bonifica ricada nel territorio di più province oppure di una provincia e del circondario di Rimini, le funzioni amministrative delegate sono esercitate, d'intesa con le altre province interessate, dell'ente nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio.

Per le funzioni di cui ai primi tre alinea del primo comma, le province acquisiscono il parere delle assemblee di comuni di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, per ciò che si riferisce ai territori di loro competenza.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34.

Art. 24.

Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, la giunta medesima provvede direttamente al compimento del singolo atto.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Art. 25.

Commissione consultiva per le bonifiche

E' istituita, quale organo consultivo della giunta regionale, la commissione consultiva regionale per la bonifica, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attività istituzionali dei consorzi di bonifica.

In particolare, la commissione formula proposte in ordine:

1) alla ridelimitazione territoriale dei consorzi di bonifica prevista dagli articoli 5 e 12;

2) alla elaborazione dello schema-tipo di statuto consortile;

3) alla elaborazione dello schema-tipo dei bilanci consortili;

4) alla elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.

Le proposte di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) dovranno tener conto della necessità di salvaguardare le specificità dei territori montani.

La commissione, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede, e da quindici componenti, scelti fra persone di qualificata esperienza in materia di bonifica, designati:

tre dal consiglio regionale, con voto limitato a due;
due dalla giunta regionale;
due dalla delegazione regionale UNCEM;
tre dall'unione regionale delle bonifiche;
cinque dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della Regione.

Esplica le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal presidente della commissione.

La commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla giunta regionale.

I membri della commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

Dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l'introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dei consorzi di bonifica.

Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione;

b) contributi in conto capitale per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione private obbligatorie;

c) contributi in conto capitale o concorso nel pagamento degli interessi per la realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione private non obbligatorie;

d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;

e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.

Art. 27.

Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

Per i contributi e spese di cui alla lettera *d*) dell'art. 26 della presente legge la Regione, per ogni esercizio finanziario, sentita la commissione consultiva di cui al precedente art. 25, determina l'importo da assegnare ai singoli consorzi di bonifica in relazione all'ammontare della contribuzione ordinaria complessiva, escluse le contribuzioni concernenti il recupero di spese per la esecuzione di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente e per i territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, in rapporto alla superficie ricadente nel comprensorio consortile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

Riordino dei consorzi

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il riordino territoriale dei consorzi di bonifica secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 11 della presente legge.

In tale riordino, in relazione all'esigenza di coordinare le attività pubbliche e private di tutela e valorizzazione delle risorse idriche e di favorire la produttività e l'efficienza delle strutture tecnico-amministrative degli enti operanti in materia di acque, dovrà provvedersi all'accorpamento dei consorzi di irrigazione ed idraulici di scolo nei consorzi di bonifica.

I provvedimenti di riordino di cui al presente articolo saranno assunti dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentite le province, il circondario di Rimini e le comunità montane competenti per territorio.

Art. 29.

Riordino di funzioni

I compiti e le funzioni in materia di interventi e opere di bonifica idraulica e di irrigazione già affidati all'ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ai consorzi di bonifica tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 5 e 28 della presente legge.

Con proprio provvedimento, il consiglio regionale, sentiti gli enti interessati, definisce l'elenco delle opere e delle attività da trasferire nonché le modalità per il trasferimento delle attività patrimoniali e del personale addetto ai compiti trasferiti.

Il personale dell'ente regionale di sviluppo agricolo, in attesa del definitivo inquadramento nell'organico del consorzio di bonifica, è collocato in posizione di comando presso il consorzio stesso fino alla ridelimitazione territoriale dei comprensori dei consorzi di bonifica di cui al precedente art. 28.

Con legge regionale si provvede alla riduzione dell'organico dell'ente regionale di sviluppo agricolo in relazione al contestuale inserimento del personale interessato negli organici dei consorzi di bonifica.

Art. 30.

Adeguamento degli statuti dei consorzi

Entro sei mesi dalla data del provvedimento di riordino dei consorzi di cui al primo comma del precedente art. 28 e dalla adozione dello schema-tipo da parte della Regione, i consorzi di bonifica dovranno adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge.

In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvederà la Regione mediante proprio commissario ai sensi del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il rinnovo dei consigli consortili dovrà essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 agosto 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. **43.**

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1982, n. 19: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *del* 3 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo e il secondo comma dell'art. 42 della legge 4 maggio 1982, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, nelle commissioni, comitati e collegi ad ambito provinciale previsti dalla legislazione vigente, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'unità sanitaria del comune capoluogo di provincia.

Per la provincia di Bologna, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'unità sanitaria locale n. 29 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 agosto 1984

TURCI

(4437)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1984, n. **30.**

Istituzione del consiglio regionale di sanità ed assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'11 luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

E' istituito il consiglio regionale di sanità e assistenza con funzioni di parere e consulenza nei confronti della giunta regionale in ordine sia alla determinazione degli aspetti tecnico-scientifici concernenti la politica socio-sanitaria regionale, sia all'elaborazione e verifica a livello tecnico dei provvedimenti concernenti la programmazione socio-sanitaria.

Art. 2.

Attribuzioni

Il consiglio regionale di sanità ed assistenza è sentito obbligatoriamente in ordine:

alla formazione del piano socio-sanitario triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali;

alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo stato di salute;

ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti concessi con il piano socio-sanitario, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto attiene agli investimenti;

alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che hanno per oggetto l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;

alla definizione di schemi-tipo di convenzioni adottabili dalle UU.SS.SS.LL. per regolare rapporti in materia di igiene, di sanità e di assistenza sociale;

ai regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali d'igiene e sanità;

alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile;

alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere ove si applica anche saltuariamente la radioterapia, nonché all'esercizio del trasporto di malati e feriti;

ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;

alle piante organiche delle farmacie;

in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

Il consiglio regionale di sanità e assistenza, inoltre:

esprime pareri su richiesta della giunta regionale e dei competenti assessori in tutti i casi previsti dalla legge;

esprime pareri su richiesta delle UU.SS.SS.LL. nella materia sanitaria e assistenziale appartenente alla loro competenza;

propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;

formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunità regionale in generale;

si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza.

Il consiglio regionale di sanità e assistenza, altresì, con riferimento a quanto previsto al numero 7 dell'allegato 9 del piano socio-sanitario regionale, approvato con legge regionale 20 marzo 1982, n. 7:

propone alla giunta regionale i criteri di indirizzo per il piano pluriennale di ricerca finalizzata, anche ai fini della ripartizione dei finanziamenti relativi;

promuovere l'anagrafe delle ricerche del settore biomedico;

redige una relazione annuale sullo stato della ricerca finalizzata.

Il consiglio regionale di sanità ed assistenza, ai fini dello svolgimento della sua attività e qualora la difficoltà delle materie e degli argomenti necessitino di conoscenze specifiche altamente specializzate, può richiedere alla giunta regionale l'affidamento di incarichi e consulenze ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

Il consiglio regionale di sanità ed assistenza si riunisce, di norma, in assemblea generale ogni due mesi ed ogni volta che l'ufficio di presidenza lo ritenga necessario.

Art. 3.

Composizione

Il consiglio regionale di sanità ed assistenza è composto da trentasei esperti eletti dal consiglio regionale, di cui dieci scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali, la cui individuazione è compiuta, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla commissione nomine del consiglio regionale, uno designato dall'Università e uno designato dal Politecnico. La elezione avviene attraverso due votazioni separate, entrambe con voto limitato ai 2/3.

La presentazione della candidatura di ogni esperto deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un *curriculum* dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.

Sono incompatibili con la nomina a membro del consiglio regionale di sanità e assistenza i membri del consiglio regionale e dei comitati di gestione delle UU.SS.SS.LL.

Ai lavori del consiglio regionale di sanità e assistenza possono partecipare gli assessori interessati.

In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il consiglio regionale di sanità e assistenza, il consiglio regionale provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dai commi precedenti.

Art. 4.

Nomina

Il consiglio regionale di sanità e assistenza è nominato con decreto del presidente della giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.

La nomina del consiglio regionale di sanità e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del consiglio regionale.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Articolazione in sezioni

Il consiglio regionale di sanità e assistenza esercita le proprie funzioni in assemblea plenaria, ovvero a mezzo di una o più delle cinque sezioni nelle quali si articola:

sezione 1ª - problemi dell'igiene e sanità pubblica e della medicina veterinaria;

sezione 2ª - problemi dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria di base e delle attività integrative;

sezione 3ª - problemi della formazione, informazione, educazione e ricerca in materia di sanità e assistenza;

sezione 4ª - problemi finanziari patrimoniali ed infrastrutturali concernenti la sanità e assistenza;

sezione 5ª - pareri su regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanità, nonché pareri su aspetti igienici dei progetti di opere per la provvista di acqua potabile.

Il presidente del consiglio regionale di sanità e assistenza assegna i membri del consiglio alle singole sezioni in base al criterio della competenza e preparazione tecnico-scientifica ed a quello della garanzia della presenza in ogni sezione di esperti delle materie atti ad assicurare il buon svolgimento della funzione stessa e provvede a designare, fra i componenti di ciascuna sezione, il presidente. La designazione dei presidenti di sezione è soggetta a rinnovazione a cadenza annuale secondo il principio della rotazione tra i componenti della sezione stessa.

Art. 6.

Presidente ed ufficio di presidenza

Il presidente del consiglio regionale di sanità ed assistenza è eletto dal consiglio stesso, tra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, o in secondo scrutinio a maggioranza semplice.

In caso di impedimento, morte, o dimissioni del presidente del consiglio regionale di sanità ed assistenza, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età dell'ufficio di presidenza.

Il presidente provvede a convocare l'assemblea generale del consiglio.

Le riunioni delle sezioni sono convocate dai rispettivi presidenti.

In caso di impedimento di questi ultimi, alla convocazione delle riunioni delle sezioni provvede il presidente del consiglio regionale di sanità ed assistenza.

Le riunioni di sezione riunite sono presiedute dal presidente del consiglio regionale di sanità ed assistenza o, in sua vece, dal membro più anziano di età dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio regionale di sanità ed assistenza e dai presidenti di sezione. L'ufficio di presidenza provvede a:

a) assegnare gli atti alle diverse sezioni stabilendo se la trattazione debba avvenire da parte di una singola sezione, o da più sezioni riunite, o dall'assemblea generale; designare uno o più relatori sui singoli atti da trattare nell'assemblea generale o in sedute a sezioni riunite; predisporre il calendario delle riunioni;

b) predisporre il piano di lavoro annuale del consiglio;

c) inviare a partecipare all'assemblea generale od alle riunioni di sezione, per l'esame di determinati affari, esperti in materie attinenti agli specifici problemi.

I funzionari responsabili dei servizi regionali, che istruiscono atti da sottoporre a parere del consiglio regionale di sanità ed assistenza, hanno diritto di partecipare alle sedute nelle quali gli atti suddetti vengono esaminati.

I pareri relativi alla formazione ed alla attuazione del piano socio-sanitario regionale sono di competenza dell'assemblea plenaria.

I pareri relativi a provvedimenti autorizzativi sono di competenza delle diverse sezioni, a seconda delle materie.

I pareri della sezione V devono essere espressi nei tempi pevisti per l'acquisizione dei rispettivi pareri del C.U.R., o del C.R.O.P.

In caso di mancata espressione del richiesto parere da parte della sezione V nei tempi sopra previsti, il parere si considera favorevole.

Le riunioni dell'assemblea plenaria, di sezioni riunite, o di sezioni singole sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

Art. 7.

Segreteria

La segreteria del consiglio regionale di sanità ed assistenza è assicurata da un apposito servizio dell'assessorato regionale, che viene istituito ad integrazione dell'allegato 3 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Tale servizio, denominato segreteria del consiglio regionale di sanità ed assistenza, provvede:

a) a fornire i supporti operativi e tecnici per il funzionamento del consiglio stesso;

b) a verbalizzare le sedute dell'ufficio di presidenza, dell'assemblea generale, delle sezioni riunite e delle singole sezioni;

c) a mantenere i rapporti con i servizi della giunta regionale e del consiglio regionale.

Art. 8.

Trasferimenti

Le competenze che dalla legislazione in vigore sono attribuite ai consigli provinciali di sanità sono trasferite al consiglio regionale di sanità ed assistenza.

Le competenze già attribuite dalla legislazione sanitaria al comitato consultivo, costituito ai fini del coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti per la programmazione regionale con l'attività degli enti ospedalieri, sono trasferite al consiglio regionale di sanità ed assistenza.

Art. 9.

Riserva di proprietà intellettuale

Gli studi, i pareri, gli elaborati tecnici prodotti dai membri del consiglio regionale di sanità e assistenza, nell'esercizio del loro mandato, restano acquisiti ad ogni effetto all'amministrazione regionale.

Art. 10.

Regolamenti

Il consiglio regionale di sanità ed assistenza, entro sessanta giorni dalla prima istituzione, provvede ad emanare il regolamento per il suo funzionamento.

Art. 11.

Indennità

Competono ai membri del consiglio regionale di sanità ed assistenza le indennità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

Alla prima costituzione del consiglio regionale di sanità ed assistenza si deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima costituzione e limitatamente al 1984 il consiglio regionale di sanità ed assistenza è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 luglio 1984

VIGLIONE

(4208)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227